

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4023

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

COLUCCI, BALZAMO, SALERNO, PIRO, SEPIA, ALBERINI

Presentata il 1° ottobre 1986

Nuove disposizioni sulla circolazione dei ciclomotori e modifiche al testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvate con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393

ONOREVOLI COLLEGGHI! — L'espansione costante e massiccia dell'uso dei ciclomotori nel nostro paese ha reso ancor più evidente la complessa problematica collegata a tale fenomeno. La tragica realtà quotidiana di morti per incidenti da « motorino » e l'incremento di azioni delittuose attraverso l'uso dello stesso mezzo, rende indispensabile ed urgente da parte dello Stato, la emanazione di una normativa chiara, moderna, efficace. Si tratta, in sostanza, di istituire per i ciclomotori, la stessa disciplina che regola la targatura, l'obbligatorietà dell'assicurazione sulla responsabilità civile, la dotazione della patente di guida per i

motocicli e per gli autoveicoli. Va infatti detto che il testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è fondato sugli studi e ricerche riferiti agli anni '50 quando i ciclomotori erano in effetti tecnologicamente assai meno avanzati degli attuali ed avevano come riferimento i veicoli allora in circolazione cioè i velocipedi con il motore ausiliario che per le loro caratteristiche costruttive non superavano la velocità di 40 chilometri orari.

Oggi il progresso tecnologico stimolato dalla grande diffusione dei mezzi individuali di trasporto ha ampliato la gamma

dei modelli di ciclomotori, ha aumentato la concorrenzialità fra le industrie costruttrici nazionali (che risultano ai primi posti nella produzione mondiale), ha modificato in sostanza il concetto di ciclomotore.

La mancanza di una normativa specifica, in tale contesto è gravissima. Basta pensare al fatto che è sufficiente « acquistare » un ciclomotore, per poter circolare: senza dover dimostrare, con un apposito esame, di essere in possesso di requisiti per poterlo fare, di conoscere e saper guidare il mezzo, di conoscere le norme concernenti la circolazione stradale e così via. A ciò si aggiunga la non obbligatorietà dell'assicurazione per tali mezzi ed il fatto che, secondo la vigente normativa, tali mezzi non devono essere muniti di targa: e ciò con tutte le conseguenze che è facile intuire.

Negli ultimi tempi, inoltre, la malavita ha intensificato l'uso dei ciclomotori per compiere azioni delittuose contro le persone e contro il patrimonio: il mezzo serve, soprattutto, per assicurare agli autori del reato la fuga anonima nel caotico traffico cittadino.

L'utilizzazione quindi dei cosiddetti « motorini » troppo spesso rubati ed elaborati per renderli più veloci, incide negativamente sulla identificazione dei responsabili di delitti come gli scippi e le rapine anche di una certa entità.

Per altro verso la mancanza di targa sui motocicli impedisce anche di giungere alla identificazione di coloro che provocano incidenti con lesioni, sia pure colpose, per motivi di viabilità ed altro.

Da tutto ciò deriva, quindi, la necessità di aggiornare la normativa prevedendo:

1) una categoria velocipedi con motore ausiliario di cilindrata adeguata alla necessità del mezzo non superiore a 36 centimetri cubi e con guida permessa a

partire dai 14 anni senza obbligo di patente e targatura;

2) una categoria ciclomotori con cilindrata da 36 centimetri cubi a 50 centimetri cubi con obbligo di patente A, con targatura del veicolo diversa dai motocicli e semplificata nelle procedure e con obbligo dell'assicurazione responsabilità civile.

L'articolo 1 prevede una categoria di velocipedi con motore ausiliario che non può superare la cilindrata di 36 centimetri cubi e per circolare debbono essere muniti di un certificato del motore contenente i dati di identificazione e costruttivi.

Con l'articolo 2 si definisce il ciclomotore che non può superare i 50 centimetri cubi e che per circolare deve essere munito di carta di circolazione rilasciata dall'ufficio provinciale della motorizzazione nella cui circoscrizione risiede il proprietario del veicolo.

Con l'articolo 3 si estende la targatura anche ai ciclomotori.

L'articolo 4 prevede l'età non inferiore a 14 anni per guidare i ciclomotori che non trasportano altre persone oltre al conducente, e l'età non inferiore a 16 anni per la guida di ciclomotori che trasportano una persona oltre al conducente.

L'articolo 5 prevede che non si possono guidare ciclomotori senza avere conseguito la patente di abilitazione alla guida rilasciata dall'ufficio provinciale della motorizzazione.

Con l'articolo 6 si estende l'obbligatorietà dell'assicurazione anche ai ciclomotori e la gestione del fondo assicurativo viene affidata alla Banca nazionale delle comunicazioni.

Con l'articolo 7 si stabilisce che qualora l'intestatario del ciclomotore non abbia compiuto i 18 anni l'assicurazione della responsabilità deve essere sottoscritta da chi esercita la patria potestà.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. All'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è aggiunto il seguente comma:

« Ai velocipedi di cui al comma precedente può essere applicato un motore la cui cilindrata non può superare i 36 centimetri cubici; tali veicoli per circolare debbono essere muniti di un certificato del motore contenente i dati di identificazione e costruttivi. Con apposito decreto del Ministro dei trasporti sono stabilite le modalità di prova ai fini dell'omologazione del tipo di motore ».

ART. 2.

1. Il primo comma dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è sostituito dal seguente:

« Ciclomotori sono veicoli a motore con 2 o 3 ruote la cui cilindrata non può superare i 50 centimetri cubici. Tali veicoli per circolare debbono essere muniti della carta di circolazione rilasciata dall'ufficio provinciale della motorizzazione civile nella cui circoscrizione risiede il proprietario del veicolo. Con apposito decreto del Ministro dei trasporti sono definite le caratteristiche tecniche dei ciclomotori e le modalità di prova ai fini dell'omologazione del tipo ».

ART. 3.

1. Il primo comma dell'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è sostituito dal seguente:

« Gli autoveicoli, i motoveicoli e i ciclomotori per circolare debbono essere

muniti posteriormente di una targa di riconoscimento, di materiale retroriflettente, contenente i dati di immatricolazione. I dati di immatricolazione degli autoveicoli debbono essere riprodotti su altra targa situata nella parte anteriore di essi. Con apposito decreto del Ministro dei trasporti sono stabilite le caratteristiche della targa di riconoscimento dei ciclomotori ».

ART. 4.

1. La lettera *b)* del primo comma dell'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è sostituita dalla seguente:

« *b)* anni quattordici per guidare ciclomotori che non trasportino altre persone oltre il conducente; ».

2. La lettera *c)* del primo comma dell'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è sostituita dalla seguente:

« *c)* anni sedici per guidare ciclomotori che trasportino un'altra persona oltre il conducente e per guidare motoveicoli fino a 125 centimetri cubi ».

ART. 5.

1. Il primo comma dell'articolo 80 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è sostituito dai seguenti:

« Non si possono guidare autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori senza avere conseguito la patente di abilitazione alla guida rilasciata dall'ufficio provinciale della motorizzazione civile nella cui circoscrizione è compreso il comune di residenza del richiedente.

La patente per ciclomotore può anche essere rilasciata dagli istituti scolastici riconosciuti dal Ministero della pubblica istruzione, che abbiano nei programmi di insegnamento e regolarmente tenuto durante l'anno accademico corsi sulla sicu-

rezza della circolazione stradale. Con apposito decreto del Ministro dei trasporti sono stabilite le modalità degli esami per il conseguimento della patente presso l'ufficio provinciale della motorizzazione civile. Il Ministro della pubblica istruzione provvede per la parte di propria competenza ».

ART. 6.

1. Le disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, relative all'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, sono estese ai ciclomotori. La gestione del relativo fondo assicurativo viene affidata alla Banca nazionale delle comunicazioni, che provvede, d'intesa con il Ministero dei trasporti — direzione generale della motorizzazione civile, a promuovere campagne di sensibilizzazione degli utenti stradali sui problemi della sicurezza della circolazione stradale.

ART. 7.

1. Qualora l'intestatario del ciclomotore abbia età inferiore ai diciotto anni l'assicurazione della responsabilità civile deve essere sottoscritta da chi esercita la patria potestà.